

N. 6-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Il Tribunale di Belluno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati

dott. Umberto GIACOMELLI	Presidente
dott.ssa Irene COLLADET	Giudice
dott.ssa Gersa GERBI	Giudice rel.

nel procedimento promosso

da

CHIANETTA ANTONIO, C.F. CHNNTN71L14H727R, residente in BORGO VALBELLUNA (BL), cap 33026, via FRONTIN – LOC. TRICHIANA, n.22, rappresentato e difeso dall’avv. Francesca Greblo, per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell’art. 268 C.C.I.I.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il ricorso con il quale il sig. Chianetta Antonio, deducendo di essere in stato di sovraindebitamento, ha chiesto l’apertura di una procedura di liquidazione controllata del proprio patrimonio;

visti gli artt. 268 e ss. del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza);

ritenuta la competenza del Tribunale adito, in quanto giudice del luogo di residenza del debitore ex art. 27 C.C.I.I.;

vista la relazione allegata al ricorso nella quale la professionista con funzioni di O.C.C., avv. Caterina Pinto, ha espresso una valutazione positiva sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, illustrandone la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall’art. 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

rilevato che non risultano presentate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019,

verificata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 del D. Lgs. n. 14 del 12.1.2019;

ritenuto, quindi, (1) che il debitore si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. c CCII e che egli non è



assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza; (2) che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; (3) che l'O.C.C. ha dichiarato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 C.C.I.I., all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali; (4) che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

osserva, tuttavia, la necessità di valutare – all'esito della procedura – la sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione di cui all'art. 280 C.C.I.I., sui quali, al momento, residuano dei dubbi;

ritenuto, infine, che l'art. 144 C.C.I.I. sia applicabile anche alla procedura di liquidazione controllata e che, di conseguenza, non sono ammesse deroghe alla concorsualità come richiesta dal debitore rispetto alla cessione del quinto dello stipendio, che non è opponibile alla massa;

P.Q.M.

visto l'art. 270 C.C.I.I. dichiara aperta della procedura di liquidazione controllata del debitore CHIANETTA ANTONIO

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Gersa Gerbi

Liquidatore l'O.C.C. avv. Caterina Pinto, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

ORDINA

al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii; si applica l'art. 10, comma 3 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare

DISPONE

ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.



Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

FISSA

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 1.300,00 netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo, comunque percepito, sarà assoggettato alla liquidazione, precisando che nel caso di utilizzo di minori somme per il proprio sostentamento mensile il debitore non vanterà credito verso la procedura, essendo comunque assoggettato l'eccesso non utilizzato;

ORDINA

ai sensi dell'art. 270, comma 4 CCI, che la presente sentenza sia notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, nonché che sia inserita nel sito internet del Tribunale.

Belluno, 8 maggio 2025

Il Presidente
dott. Umberto Giacomelli

